

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1963

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, numero 635 » (159) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 82, 83, 95
ARTOM	89, 90
BERTOLI	82, 84
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	91
FORTUNATI	82, 90, 93
LO GIUDICE	89
PESENTI	86, 87, 90, 94, 95
RODA	87, 90, 93
SPAGNOLLI	82, 83, 85, 93
VALSECCHI, <i>relatore</i>	83, 84, 86, 87, 91, 93, 94

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (177) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	96, 98, 101
BERTOLI	97, 100
CONTI, <i>relatore</i>	96, 97, 99, 100

FORTUNATI	Pag. 97, 98, 99 101
GIGLIOTTI	100
LO GIUDICE	98
PELLEGRINO	98, 99, 100
RODA	97, 98
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	97, 98, 99, 100, 101
STEFANELLI	100
VALSECCHI	98, 100, 101

La seduta è aperta alle ore 17,40.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Limoni, Lo Giudice, Maier, Oliva, Passoni, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Samaritani, Spagnolli, Stefanelli e Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Merlin.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Salari, per il tesoro Bovetti e per le partecipazioni statali Gatto.

M A I E R , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (159)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O L I . Desidero parlare per mozione d'ordine.

Ieri nel pomeriggio ci è stato comunicato che la 5ª Commissione si sarebbe convocata per esaminare alcuni urgenti provvedimenti ed il nostro Presidente ha avuto la cortesia, prima che fosse stampato l'ordine del giorno della seduta, di dirmi quali disegni di legge si sarebbero discussi, e cioè il numero 62 e quello 177.

Contrariamente a quanto saputo ieri, tuttavia, devo constatare che l'odierno ordine del giorno reca la discussione di altri provvedimenti cui non si era assolutamente fatto cenno e questo, naturalmente, coglie me — e credo tutta la Commissione — di sorpresa facendoci variare il programma già fissato.

P R E S I D E N T E . Ricordo perfettamente di aver detto al senatore Bertoli che oggi avremmo discusso il disegno di legge n. 62, riguardante la « Abrogazione del diritto erariale sul melasso destinato alla fabbricazione dello zucchero » — primo all'ordine del giorno — e quello n. 177, riguardante il « Condoni in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » — quarto all'ordine del giorno — ma in seguito ad informazioni successivamente date e ricevute dal-

la Presidenza del Senato, sono stati posti all'ordine del giorno altri provvedimenti non previsti.

S P A G N O L L I . Circa questo problema, ritengo che dovrebbe essere sollevata una pregiudiziale in appoggio a quanto detto dal senatore Bertoli e dal nostro Presidente in quanto è veramente inconcepibile che, sia pure per motivi di urgenza, vengano sottoposti all'improvviso all'esame della 5ª Commissione nuovi provvedimenti.

Mi rendo conto che si tratta di disegni di legge importanti e che la Presidenza del Senato si preoccupi di farli discutere al più presto, ma appunto perchè questi provvedimenti sono importanti richiedono da parte nostra una preparazione che certo non possiamo improvvisare. In questo dobbiamo essere solidali e sostenere che questa procedura non è accettabile in quanto non ci permette di svolgere bene il nostro lavoro.

B E R T O L I . Concordo con il senatore Spagnolli ed aggiungo che si tratta non solo di una questione formale bensì sostanziale.

Infatti i disegni di legge che, senza preavviso, sono stati oggi sottoposti al nostro esame coinvolgono una serie di questioni che il Governo ha già annunciate e la cui risoluzione, assieme a quella di altri problemi, ci permetterà di affrontare l'attuale congiuntura economica. Proprio in relazione a questo fatto dovremmo conoscere bene il contenuto di questi provvedimenti prima di discuterli, in modo da inquadrarli globalmente e valutarli per i loro effetti in maniera organica.

Per questa ragione, ritengo che oggi non possiamo affrontare l'esame di questi disegni di legge sui quali non siamo preparati.

F O R T U N A T I . A mio avviso, dovremmo esaminare questi provvedimenti solo dopo che sia avvenuta la discussione in materia economica e finanziaria, in modo che le nostre decisioni possano poggiare su una base concreta. Così è stato fatto alla Camera per altri disegni di legge di questo tipo e questa ritengo che sia effettivamente la procedura migliore da seguire.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

5ª SEDUTA (10 ottobre 1963)

Pertanto, finchè non ci sarà fornita dal Governo un'analisi dell'attuale situazione economica non dovremmo — secondo me — affrontare la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno, eccezion fatta per quelli di cui eravamo già a conoscenza e del n. 159 riguardante l'aumento del *plafond* assicurativo per operazioni di esportazione.

SPAGNOLLI. Quanto ho detto prima riguarda una questione di ordine metodologico generale sulla quale, mi pare, siamo tutti d'accordo a cominciare dal nostro Presidente.

Precisato questo, sono d'accordo con il senatore Fortunati che, per quanto concerne il provvedimento n. 159 all'ordine del giorno, si possa iniziare la sua discussione.

PRESDENTE. Chiarito il nostro punto di vista sulla questione di carattere procedurale, poichè mi pare che la Commissione sia d'accordo, invito il senatore Valsecchi a riferire sul disegno di legge n. 159.

VALSECCI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame — a mio modo di vedere — deve essere inquadrato nella sistematica delle assicurazioni per la esportazione e quantunque queste siano ben diverse, come penso di poter illustrare nel corso della mia esposizione, dai così detti *plafond assicurativi* — nel ricordo dei quali si apre la relazione al disegno di legge in esame — ritengo che per comprendere il meccanismo, il disposto del presente provvedimento si debba proprio cominciare con il ricordare che cosa sono questi *plafond assicurativi*.

Per gli anni 1962-63 e 1961-62 il *plafond* fu fissato in 150 miliardi di lire; poi, con legge 31 dicembre 1962, n. 1834, esso venne elevato, per l'esercizio 1961-62, a 240 miliardi di lire. Successivamente, con legge 3 febbraio 1963, n. 232, venne elevato, per lo esercizio 1962-63 a 270 miliardi di lire.

Per l'esercizio finanziario in corso il *plafond* assicurativo è fissato, nella legge di bilancio, in 300 miliardi di lire.

Si è dunque stabilita una procedura particolare circa il *plafond* assicurativo in quanto,

mentre per gli anni 1961-62 e 1962-63 esso venne stabilito per legge, attualmente lo si è fissato iscrivendolo semplicemente nella legge di bilancio. A questo proposito, bisogna tener presente che la cifra iscritta non rappresenta affatto una spesa, ma il rischio di poter affrontare — in ipotesi — anche questa spesa, rischio che l'esperienza passata ci dice non è stato mai corso.

Tuttavia, se per esportare basta assicurare l'esportatore dell'eventuale rischio di perdita, per esportare nei Paesi così detti sottosviluppati non solo bisogna fornire una garanzia all'esportatore ma, spesse volte, bisogna anche sovvenzionare l'importatore in modo che possa avere i mezzi necessari per il pagamento delle merci importate, concedendogli un credito non solo sufficientemente lungo nel tempo, ma anche ad un interesse sopportabile.

Di qui sorge, a fianco dell'operazione che crea il *plafond* assicurativo, l'altra operazione che crea un concorso nel pagamento degli interessi sui crediti che vengono autorizzati in favore dei Paesi sottosviluppati, crediti, tuttavia, che i paesi beneficiari non sono obbligati ad utilizzare nel nostro Paese. Vale a dire che se noi concediamo — ad esempio — un credito di 10 miliardi ad un Paese in via di sviluppo non è detto che questo debba spendere tale somma all'interno del nostro Paese.

Quando il credito è concesso perchè possa servire, cioè, alla realizzazione della linea di sviluppo che il Paese beneficiario vuole seguire a quali requisiti deve rispondere? Primo: bisogna che il credito sia concesso per un tempo sufficientemente lungo; secondo: deve avere un interesse ragionevolmente basso.

Queste operazioni vengono condotte al livello dei Governi interessati alla concessione del credito, ma, in pratica, vengono realizzate da Istituti specializzati quali, ad esempio, l'Istituto mobiliare italiano, l'I.F.I., il Mediocredito centrale.

Nella fattispecie, queste operazioni si presentano poi come operazioni di natura privata per cui, in definitiva, è uno dei citati Istituti che concede al Governo, o all'ente che quel Governo designa, il prestito sul qua-

le è stato raggiunto l'accordo. Il reperimento dei mezzi viene effettuato sul mercato; cioè, ad esempio, l'Istituto mobiliare italiano presta i fondi che riesce a reperire attraverso i propri canali di alimentazione e poichè tale raccolta comporta — di per sè — un certo costo, avviene che i crediti non potrebbero mai essere concessi ad un interesse inferiore al 7,50 per cento. Interviene, a questo punto, il finanziamento di cui ci occupiamo con il presente provvedimento che serve a ridurre il tasso di interesse al 5,50 per cento.

Infatti, è necessario provvedere ad integrare in qualche modo la differenza tra il tasso di interesse che i Paesi sottosviluppati possono pagare e l'interesse che gli Istituti bancari esigono in relazione al costo corrente del denaro.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1834, ha già provveduto a mettere a disposizione l'importo di 925 milioni di lire all'anno per 15 anni per la concessione di contributi sugli interessi, per la effettuazione di crediti finanziari da realizzare ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e il provvedimento in esame riguarda, in definitiva, un analogo stanziamento sulla base di 2 miliardi di lire annue per 15 anni.

In questo modo si vuol cercare di contribuire in maniera efficace alla politica di aiuto ai Paesi sottosviluppati in concorso con altre nazioni. Per quel che ci riguarda, dove si sono finora indirizzati i prestiti italiani?

Il passato ci dice che, soprattutto, il nostro aiuto è andato ai Paesi dell'America latina quali l'Argentina, il Brasile, il Perù e il Venezuela e poi ai Paesi del bacino mediterraneo e cioè alla Tunisia, alla Turchia, eccetera. Alcuni di questi Paesi hanno già restituito i crediti loro concessi, altri lo stanno facendo attualmente e solo in un caso, alla Turchia, si è concessa una dilazione, un rifinanziamento temporaneo in quanto questo Paese non poteva far fronte alle scadenze.

In relazione al disposto di questo provvedimento ho cercato di vedere cosa succede in altri Paesi che realizzano operazioni di questo genere e mi sono reso conto che, in definitiva, la nostra povertà ci costringe a concedere questi aiuti in maniera più onerosa di

quanto non potrebbe avvenire se fossimo un po' più ricchi.

Perchè accade questo? Posto che i crediti in oggetto vengono concessi al tasso di interesse del 5,50 per cento, è chiaro che se si potessero realizzare con denari provenienti dall'erario dello Stato, l'Erario impiegherebbe un certo capitale ad un interesse del 5,50 per cento cioè ad un tasso da considerarsi remunerativo nel mercato attuale.

Il fatto di non poter disporre di un *plafond* erariale da iscriversi in bilancio come fondo per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo che, anche attraverso un sistema di rientri, consentisse di far fronte ad obblighi di natura internazionale, ci costringe a far sopportare all'Erario un sacrificio veramente notevole in quanto, aggiungendo all'attuale stanziamento di lire 2 miliardi annui per 15 anni quello di 925 milioni annui per 15 anni, si arriva ad un esborso di 3 miliardi l'anno che, moltiplicati per 15 anni, danno la cifra di 45 miliardi di lire.

Se, per ipotesi, avessimo invece potuto costituire un fondo, poniamo di 100 miliardi, a questo titolo, è chiaro che noi avremmo realizzato (almeno sui 100 miliardi) un utile rappresentato dalla corresponsione degli interessi.

Mi rendo conto della situazione in cui ci siamo trovati, della necessità cioè di far fronte a questi impegni morali, che sono diventati poi degli obblighi contrattuali, che sono indiscutibilmente connessi a quella che è la tendenza oggi del mondo più fortunato, preso nel suo insieme, rispetto a quello meno fortunato anch'esso preso nel suo insieme. Noi dobbiamo andare avanti in questo modo; però, almeno come elemento di critica o come auspicio per il futuro, mi sembra doveroso far presente alla Commissione questo aspetto della questione.

BERTOLI. A quanto dovrebbero ammontare i rientri?

VALSECCI, *relatore*. Facciamo l'ipotesi di un prestito decennale di 100 miliardi, con rientri di quote costanti e con interesse costante: noi avremmo un rientro

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

annuo che è pari a 10 miliardi di capitali più l'interesse che potremmo eventualmente reimpiegare. Si tratterebbe, quindi, sempre di una utilizzazione intelligente del danaro dello Stato.

Dirò anche che nel presentare questo elemento di critica (o semplicemente presentazione di una aspirazione) mi sono soffermato a pensare, per un momento, a quanto sarebbe più facile realizzare queste operazioni ove lo Stato stesso fosse il contraente, di quello che non sia invece oggi, data la complicazione derivante dal fatto che in definitiva il prestito viene eseguito da un'Azienda di credito, comunque esso sia, abilitata a questa operazione, la quale procede ricercando tutte le garanzie come verso un qualsiasi operatore. La complicazione sorge anche per il fatto che dinanzi a certe entità, a certe cifre, vige il costume del riparto del rischio, o meglio del riparto delle disponibilità (dal punto di vista del rischio sono, infatti, garantite dallo Stato), nel senso che se un Paese contrae per 10 miliardi è molto più facile che in tre si mettano insieme, piuttosto che uno, da solo, riesca ad affrontare, o voglia affrontare da solo l'onere di far fronte al prestito. Cosicché cosa succede in pratica? Che uno qualsiasi di questi Paesi, che in generale contrae o si mette in contatto con il nostro Ambasciatore e quindi con il nostro Governo e che riesce, ad un certo momento, ad avere un affidamento su un prestito di questo tipo, all'atto pratico deve iniziare una serie lunga di pratiche con l'uno, l'altro e l'altro.

Per la verità ho l'impressione che tra i tanti Paesi che fanno queste operazioni noi siamo quelli che, in definitiva, le concludono forse in un arco di tempo molto più lungo di quanto non possa essere la media degli altri. Tutto questo è dovuto essenzialmente al nostro sistema.

Concludendo, quindi, ci sono dei costi maggiori a causa dello stesso sistema e ci sono, da parte di coloro che vengono ad aiutarci, delle difficoltà maggiori di quante non si incontrino in altri schemi più veloci di quelli da noi adottati. Oggi come oggi, comunque, non ci è possibile operare in altro modo, se non facendo conto su questi Istituti che vi

ho prima ricordati, e alleggerendo l'interesse sul debito del contraente con l'intervento che stiamo per decidere.

Quindi, in attesa del meglio credo sia opportuno approvare il disegno di legge in esame, che si presenta come sufficiente e che in certo senso conserva a noi la possibilità di rimanere nel novero di quei Paesi che si dichiarano sensibili, e non solo a parole, verso gli innumerevoli problemi che caratterizzano i Paesi sottosviluppati.

S P A G N O L L I . Comunico che la 9^a Commissione, senza alcuna particolare motivazione, eccetto quella del significato della legge istitutiva, ha dato parere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Negli ultimi anni ci siamo dovuti preoccupare sempre di più della componente commercio estero del bilancio economico nazionale, che è veramente fondamentale, per non dire pregiudiziale allo sviluppo economico interno.

In fondo, riuscire a collocare sui mercati esteri vuol dire produrre all'interno e legittimare tutte le facilitazioni di ordine fiscale e creditizio che si fanno all'interno per lo sviluppo industriale. Se non c'è possibilità di collocamento del prodotto anche queste facilitazioni all'interno perderebbero molto del loro valore.

Sono d'accordo con il relatore anche sulla questione dello strumento.

In verità sorprende quando si va a domandare all'Istituto centrale di mediocredito la sua opinione su questo disegno di legge. L'Istituto ha risposto che in fondo non interessa gran che il disegno di legge, perchè in pratica, per quanto lo concerne, l'Istituto finisce soltanto con l'essere il tesoriere e poi, naturalmente, ci sono le Banche abilitate allo svolgimento di queste operazioni; in questo modo si verificano poi quegli inconvenienti lamentati e anche con aggravati di costo, dipendenti dalla perdita di tempo.

Ritengo, pertanto, che ci si debba veramente augurare che in una ripresa di discussione di fondo su questi problemi del potenziamento del nostro commercio con l'este-

ro si esamini anche questo problema strumentale.

Mi risulta che Paesi esteri hanno appositi istituti di credito e non debbono, quindi, ricorrere, in queste situazioni, a istituti di credito normale. Da ciò derivano quei vantaggi che il relatore ha giustamente rilevato.

Ritengo che valga veramente la pena di stabilire, ad un certo momento, un fondo di dotazione e uno strumento adeguato con il quale ci si possa avvantaggiare anche sugli interessi, che altrimenti vanno perduti. Questo è un provvedimento, a mio avviso, veramente da sottolineare. Circa la congruità della somma in questo momento evidentemente non si può fare di più; però è auspicabile che per alleviare gli oneri di interessi, anche in base a quanto ha ricordato il relatore, la dotazione possa essere successivamente aumentata prima ancora che venga risolto il problema di fondo cui prima si è fatto cenno.

Dopo queste brevi considerazioni, dichiaro di essere senz'altro favorevole all'accoglimento del provvedimento in esame.

P E S E N T I . Ringrazio il relatore per la sua esposizione molto chiara ed esauriente; tuttavia il presente disegno di legge solleva soprattutto il problema della nostra politica del commercio con l'estero e in particolare dell'aiuto ai Paesi sottosviluppati.

Con una delega assoluta lasciata al potere esecutivo, sia pure al Ministro del commercio con l'estero o al Ministro degli esteri attraverso l'Ambasciata, di distribuire questi prestiti sulla base della somma di alcuni miliardi di concorso negli interessi, non si permette al Parlamento di seguire e di dare indirizzi circa l'espansione dei nostri traffici e soprattutto dell'aiuto che si deve dare ai diversi Paesi sottosviluppati; perchè qui c'è una scelta e una scelta che prima di tutto è anche di carattere politico, dato che lo Stato interviene.

Quindi, come minimo, è da richiedere in modo tassativo che o il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro degli affari esteri faccia una specie di relazione programmatica riguardo a questa materia, e, soprattutto, dia un consuntivo delle maggio

ri operazioni che sono state fatte, in modo che si possa esprimere un giudizio.

Il provvedimento ha due aspetti, uno di fidejussione dello Stato per quanto riguarda i prestiti...

V A L S E C C H I , relatore. No, questo è soltanto un contributo.

P E S E N T I . Ma ha relazione con la fidejussione, che è la garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, infatti, in genere è semplicemente una fidejussione, che sempre è andata a buon fine. Non mi consta che ci siano state inadempienze per cui lo Stato abbia dovuto surrogarsi al debitore.

Quindi, questa della fidejussione è una politica che può essere fatta senza un particolare controllo, tutt'al più il controllo ci potrà essere nelle operazioni che hanno avuto esito negativo.

Nel concorso degli interessi, invece, è giusta l'osservazione che ha fatto il relatore.

Ci sono, del resto, degli istituti che possono essere potenziati in questo senso, e non soltanto l'I.C.E. e l'I.C.L.E., eccetera, ma tutti questi istituti parastatali o statali che permetterebbero un maggiore controllo di questi aiuti che vengono dati ai Paesi sottosviluppati, e non soltanto dal punto di vista puramente tecnico operativo, ma anche politico. Questo, inoltre, comporterebbe quella riduzione del costo che ora è notevole perchè si lavora attraverso una fila di istituti: l'incarico viene dato ad un istituto particolare che a sua volta incarica singole banche di compiere queste operazioni. Le banche agiscono secondo il criterio bancario e ciò ha sempre reso difficile questa forma di aiuto ai Paesi sottosviluppati, aiuto che non sempre è molto gradito perchè il peso degli interessi, nonostante il concorso statale, è rilevante. Quindi un organismo statale potrebbe compiere queste operazioni che diventerebbero redditizie. E anche quando, per ragioni particolari, si dovesse ridurre il saggio di interesse, il Paese sopporterebbe sempre un minore onere di quello che sopporta facendo agire gli istituti bancari.

Nel presente disegno di legge non vi è alcuna specificazione in merito all'interesse e

questo si può anche capire, perchè di fatto l'interesse è del 5 per cento per i prestiti concessi. Oggi il contributo può essere del 2 per cento, del 3 o anche dell'1 per cento.

Tra l'altro un istituto statale, appunto con fondi di dotazione, avrebbe maggiori possibilità di agire anche nel mercato internazionale, se è autorizzato, reperendo dei capitali che possono trovarsi all'estero a saggio di interesse più basso; mentre una banca qualsiasi, privata, certamente rinunciarebbe all'operazione ove vi fosse una differenza tra il saggio di interesse del mercato e il saggio di interesse ai Paesi sottosviluppati.

Ecco un altro motivo per cui sono convinto che si debba rivedere completamente questa materia e stabilire un fondo di dotazione.

Infine, anche questa incertezza sull'entità del contributo... In genere in tutte le altre leggi si fissa un contributo, mentre qui non vi è nessuna limitazione.

Le operazioni sono fatte dai singoli istituti; quindi se in Italia...

V A L S E C C H I, *relatore*. Le operazioni sono fatte dai singoli istituti in base all'articolo 21 della legge n. 635, il quale stabilisce che « Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse ».

Quindi la legge non vincola nemmeno lo Stato estero che può essere oggetto di questo beneficio, come fanno in parte altri Paesi; questo lo si fa a seconda dei casi. Domani si può dare anche un credito di questo tipo, cioè non è impedita questa operazione, ma nemmeno una operazione di puro e semplice finanziamento che poi lo Stato estero destinerà come crede.

P E S E N T I. Mentre gli Stati Uniti pongono la clausola...

V A L S E C C H I, *relatore*. Gli Stati Uniti hanno prima dato gratuitamente e soltanto in seguito hanno introdotto questa forma.

P E S E N T I. A parte tale clausola, io non insisto su questo aspetto. È evidente che normalmente queste operazioni di credito servono per finanziare appalti, lavori italiani e altre cose (esportazione di merci o di lavoro o di servizi), però non vi è una clausola specifica, come in altri Paesi, che limiti qui il contributo ad una certa cifra.

Supponiamo che in Italia, per una particolare ragione, il saggio passasse dal 9 al 10 per cento (abbiamo una situazione in cui potrebbe capitare anche questo); allora lo Stato dovrebbe dare il 4 per cento. Ne conseguono logiche perplessità, perchè non sarebbe opportuno respingere il disegno di legge, ma, nel contempo, non è che si possa lodare il sistema adottato. Come minimo, si deve chiedere che un organo competente, quale potrebbe essere il Ministro del commercio con l'estero oppure quello degli affari esteri o anche quello del tesoro, svolga una relazione sia programmatica sia consultiva sulle operazioni di credito finanziario ai Paesi in via di sviluppo. Per quanto concerne la durata, a parte il fatto che il termine può benissimo essere modificato, non vi è da allarmarsi perchè è giusto che la prospettiva vada molto in là se si vuol attuare un programma a lungo termine.

R O D A. Anche a nome del mio Gruppo, ritengo di dover manifestare delle fondate critiche e dei dubbi circa gli stanziamenti di cui al provvedimento in esame. Anzitutto esso rappresenta un onere secco per l'Erario di 2 miliardi di lire in aggiunta ai 10 già stanziati. Avallare una simile integrazione di interessi a favore dei crediti verso determinati Paesi significa porsi di fronte ad una esposizione creditizia nei confronti di tali Paesi di gran lunga maggiore che non nel passato, soprattutto a causa del superiore rischio a cui ci esponiamo.

Per rendermi conto della esatta entità del fenomeno mi sono preoccupato di andarmi a rileggere la relazione svolta dal Governatore della Banca d'Italia Carli in occasione della discussione sul bilancio. Tale relazione tratta appunto anche il problema dei crediti a Paesi in via di sviluppo e ci fornisce in proposito una specie di orientamento. Nel 1961 la nostra esposizione creditizia globale era pari a 361 milioni di dollari. In un anno siamo balzati a crediti per 555 milioni di dollari soltanto verso Paesi delle zone sottosviluppate del mondo. Ecco allora che 555 milioni di dollari, i quali, se non vado errato, corrispondono a qualcosa come 350 miliardi di lire, meritano tutta la nostra più vigile attenzione. Quanto al disegno di legge in esame, esso comporta, al tirar delle somme, 2 miliardi di lire di perdita secca per il nostro Erario, perchè io considero tale la cifra che si spende senza una immediata prospettiva di rientro.

Ciò premesso, due sono, secondo il mio punto di vista, i problemi che si pongono. Sono d'accordo sulla necessità che vi sia un impegno preciso da parte del Ministro responsabile, nella fattispecie quello del commercio con l'estero, di illustrare, se non proprio di fronte al Parlamento, certo almeno in sede di Commissione finanze e tesoro, gli aspetti e le ragioni di simile politica, se sono rispettate le regole fondamentali del *do ut des*, consentendo così alla Commissione stessa di emettere un giudizio con cognizione di causa.

L'altro problema scaturisce dalla relazione del Governatore della Banca d'Italia là dove si sostiene che non è possibile, in un Parlamento moderno, che si concedano crediti di tali dimensioni senza che esso Parlamento sia investito della relativa responsabilità soprattutto attraverso la iscrizione in bilancio. Invece il Parlamento italiano non conosce in questo momento l'entità e la qualità dei crediti dal nostro Paese vantati, in quale direzione siano state effettuate le operazioni di finanziamento, le possibilità di rimborso, i rischi di perdita, le perdite che abbiamo finora sopportato. Vi leggo un solo ma significativo periodo della relazione Carli, il quale contiene un ammonimento che ci viene

impartito di anno in anno, che quest'anno ha assunto toni, oserei dire, drammatici e che dovrebbe finalmente scuotere dal suo torpore il Governo se una relazione dell'unico istituto di emissione ha, come dovrebbe avere, un fondamentale valore. Dice Carli: « La necessità, già sottolineata nella relazione dello scorso anno, che le autorità governative intervengano nella concessione di aiuti ai Paesi in via di sviluppo attraverso la impostazione di appositi stanziamenti di bilancio sta diventando sempre più evidente, in quanto gli aiuti stessi tendono (ecco il motivo della mia maggior preoccupazione, aggiungo io) ad assumere la forma di doni e di prestiti (perchè è chiaro che quando noi prestiamo ad una scadenza di 15 anni e con scarse prospettive di recupero noi in effetti regaliamo, aggiungo ancora io) a lunga scadenza ed a basso tasso di interesse. Non è quindi da considerare normale l'intervento dell'Ufficio italiano dei cambi (il quale, in ultima analisi, è quello che fa da intermediario fra il Paese che presta o dona e quello che si fa prestare o riceve il dono) in queste forme di finanziamento, poichè esse si traducono in un immobilizzo delle riserve valutarie (questo è l'aspetto più pernicioso che deve essere considerato dalla nostra Commissione) sull'estero e, indirettamente, dei mezzi monetari forniti dalla Banca d'Italia per il finanziamento di tali riserve. Elemento essenziale per una politica di aiuti tempestiva e adeguata è lo stanziamento specifico di fondi nel bilancio pubblico, così che il Parlamento possa determinare in modo preciso il concorso che deve essere fornito dal nostro Paese (magari noi oggi lo determiniamo in modo preciso, tuttavia senza sapere in che direzione va convogliato il nostro sacrificio e a quale indirizzo politico stiamo obbedendo) e (ammonisce allora Carli) stabilisca in conseguenza le fonti di finanziamento. Si tratta di ripartire le risorse disponibili nel Paese fra l'interno e l'estero, tenendo conto da un lato dei nostri problemi di sviluppo (e, perchè no? anche della necessità di una discussione approfondita) dall'altro degli impegni e dei doveri di carattere internazionale dell'Italia, sulla base di parametri che distribuiscono

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

equamente i sacrifici che i Paesi contribuenti sono chiamati a sopportare ». E, integro io, tenendo conto soprattutto dei rischi cui andiamo incontro nonchè delle necessità, oggi quanto mai acute, drammatiche, dello sviluppo interno del nostro stesso Paese.

Ragione per cui, di fronte a tante perplessità e a tanti problemi, ritengo che la soluzione migliore stia nel rinvio della discussione in attesa che il Ministro competente ci fornisca le delucidazioni necessarie. Si tratterebbe, in sostanza, tutt'altro che di una perdita di tempo.

A R T O M . Non sono certo un difensore del sistema vigente, che ho criticato varie volte in altra sede; tuttavia mi sembra che siano necessarie alcune precisazioni a difesa e chiarimento dell'istituto e dell'opera relativi alle operazioni di finanziamento. I fondi che vengono usati in rispetto della legge del 1961 sono indicati come aiuti ai Paesi sottosviluppati; in pratica essi si traducono in operazioni di finanziamento a favore di imprese che vanno a effettuare lavori in Paesi stranieri: ossia si tratta di un aiuto ai nostri esportatori di servizi. La impossibilità di determinare *a priori* una destinazione di tali fondi risiede poi nel fatto che essi sono assegnati in funzione delle richieste che pervengono, delle esigenze della nostra esportazione. Questo per precisare, in parole povere, che non siamo dei benefattori che vanno a fare dei regali agli altri: i finanziamenti ai Governi altrui li facciamo con altri mezzi, con altre forme, quali la partecipazione alla Banca europea, al Fondo monetario.

In quale modo può avvenire dunque questo vero e proprio credito all'esportazione? Dove attingere i fondi? Lo Stato potrebbe forse costituire un determinato fondo, ma ciò rappresenterebbe un grosso immobilizzo, perchè si tratterebbe di una somma ovviamente notevole in un momento in cui il nostro bilancio non è certo tale da consentire larghezza di finanziamenti. Nè sussiste, per lo Stato, la possibilità di ricorrere oggi al credito normale.

L O G I U D I C E . Non si tratterebbe di un deposito ma di un titolo di garanzia.

A R T O M . La garanzia assicurativa è un istituto diverso. Tale garanzia potrebbe essere prestata dalle compagnie di assicurazione se fosse loro possibile accettare un rischio che, nel caso specifico, è mal traducibile in forma pratica perchè si tratta, direi, di un rischio a carattere catastrofico, ossia che si verifica una volta tanto, in via eccezionale, per delle ragioni più che altro politiche come caduta del valore della moneta, caduta del regime come avvenuto in Venezuela dove i risparmiatori italiani hanno perduto un gran numero di miliardi ivi impiegati. Ma se lo Stato non vuol crearsi questo fondo particolare (e abbiamo visto che al nostro non conviene) a quali istituti può e deve ricorrere? A quelli che sono in grado di effettuare finanziamenti a medio e lungo termine e soltanto ad essi e non a banche che, per loro natura, non possono assicurare tali operazioni. D'altro canto tutti gli istituti che effettuano crediti a medio e lungo termine sono statali o quanto meno parastatali; e il fenomeno della non concentrazione delle operazioni di finanziamento in uno solo di essi si spiega con la diversa possibilità che essi hanno di reperire a loro volta i fondi attraverso altri istituti.

È fuori di dubbio che una revisione del sistema attuale può e deve essere operata, se non altro per assicurargli una maggiore potenzialità ed elasticità. Tuttavia io credo che non si possa bloccare oggi un provvedimento in attesa di una esposizione politico-economica soprattutto nel momento attuale, di fronte cioè ad un Governo che, come ha felicemente detto un esponente della Camera dei deputati, vive in un clima di mistica medioevale, cioè passa la sua vita nella perpetua contemplazione della sua morte. Sarebbe quindi come voler aspettare le delucidazioni di un Ministro senza sapere quale Ministro e soprattutto quando sarà in grado di fornircele. Per tale motivo ritengo sia opportuno non arrestare il movimento di espansione della nostra attività esportatrice, soprattutto in un momento in cui sussiste un così grave *deficit* dei nostri bilanci: alla esportazione di valuta corrisponde un'apertura di crediti all'estero che, se non proprio

immediatamente, certo in futuro potrà giovarci. Molte imprese, in effetti, operano all'estero avvalendosi della garanzia assicurativa.

P E S E N T I . E i profitti?

A R T O M . Vengono reimpiegati.

R O D A . Sì, ma nel Liechtenstein, a Berna, a Zurigo.

A R T O M . Perciò condivido l'opportunità di far sì che il Ministro del commercio con l'estero proceda ad una revisione del sistema in atto e ne riferisca al Parlamento. Tuttavia nella situazione attuale penso non ci resti altro da fare che approvare il provvedimento così come esso ci è stato proposto.

F O R T U N A T I . A mio avviso, alcune proposte emerse nel corso del dibattito non possono essere ignorate in prospettiva. Durante i 15 anni di esperienza avuta in sede di 5ª Commissione a più riprese abbiamo proposto il problema, che si sta facendo sempre più acuto in uno Stato moderno, di un collegamento più organico tra le Commissioni parlamentari e l'Esecutivo. Il problema politico-economico di fondo è, in realtà, non la misura del contributo sugli interessi per operazioni di credito finanziario quanto la dimensione dei crediti che nascono da tale tipo di concorso operato dallo Stato. Credo non si possa contestare in via generale, infatti, che esiste una connessione molto stretta tra credito, processo produttivo e così via. Ecco perchè non accentuerei troppo l'aspetto, che a me sembra più esattamente contabile e valutario, sottolineato dalla Banca d'Italia. Capisco che il Governatore Carli, pressato da alcuni problemi immediati, abbia ritenuto di porre l'accento su alcuni aspetti del fenomeno contingente; tuttavia il problema di fondo è che nel campo della moneta e del credito noi dobbiamo mirare sempre a sviscerare la realtà concreta dei rapporti economici.

Perciò, se attraverso anche delle incrinature delle esposizioni valutarie abbiamo una dimensione del mercato italiano ed un determinato tipo di rapporti politico-economici, credo sia proprio questo il problema di fondo da esaminare.

Ricordo benissimo che nel 1948, allorchè si discusse la faccenda dei doni o meno, dissi per la prima volta ciò che il senatore Artom ha oggi ripetuto, ossia che nella vita terrena non esistono doni come forma di politica generale, esistono come forma di iniziativa singola o di gruppi. Il concetto fondamentale di quella che era la politica economica americana, ossia lo strumento tradizionale del prestito, asse della politica del secolo scorso e degli inizi di questo, era costituito da un sistema di rapporti diretti di immissione di determinati volumi di beni in funzione di particolari esigenze del mercato interno americano. La qual cosa non toglie nulla a quello che può essere stato l'apporto del mercato americano alla politica economica europea. Si tratta in effetti di due fenomeni diversi.

Non vi è dubbio che questo tipo di politica nordamericana ha dato vita ad un determinato tipo di traffico internazionale ed ha portato alla formulazione di certe clausole che, però, sono possibili solo al mercato americano che è già orientato verso determinati rapporti politico-economici.

Circa questi complessi problemi ritengo che sarebbe oltremodo utile stabilire un collegamento organico — una volta l'anno o ogni sei mesi — tra noi ed i Ministri interessati i quali dovrebbero venire ad informarci dell'andamento delle operazioni di cui trattasi.

A questo punto, desidero anche risollevere un problema che già facemmo presente in occasione della discussione della legge 3 febbraio 1963, n. 232. In realtà, questo strumento del concorso dello Stato nei pagamenti degli interessi per i crediti concessi ai Paesi sottosviluppati è stato inserito surrettiziamente nel quadro generale dei *plafond* assicurativi. Infatti, si tratta di due strumenti distinti e perciò dobbiamo separarli da un punto di vista tecnico-giuridico

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

e politico-economico; non bisogna dimenticare che una cosa è l'assicurazione ed il rischio che ad essa è connesso ed un'altra cosa è, invece, il rischio connesso ad una politica di erogazione di crediti.

Perchè dobbiamo operare questa distinzione? Perchè non vi è dubbio che, man mano che una determinata politica di crediti si dimensiona sulla base di certi orientamenti, si dimensiona anche la politica del rischio e quello che può non essere un rischio nel quadro ipotetico della garanzia assicurativa può diventare invece un rischio reale — o più potenziale — quando si dimensiona in rapporto ad un certo tipo di concessione o erogazione dei crediti.

Detto questo che fare allo stato dei fatti? Torno a ripetere che sarebbe veramente opportuno che i Ministri interessati venissero qui ad esporci la situazione e, anche se si tratterà di rimandare di qualche giorno l'approvazione del provvedimento, è sempre preferibile un rinvio ad una discussione del provvedimento fatta senza cognizione di causa.

Per parte mia, desidero che mi siano forniti elementi sufficienti per inquadrare tutto il problema e ritengo inopportuno che noi si venga a conoscenza di certi fatti, come ad esempio quello riguardante la dilazione del credito concesso alla Turchia, da un relatore diligente e non da un Ministro!

Insomma, devo anche in quest'occasione rilevare che questo modo di operare dello Esecutivo, completamente staccato dal legislativo, non risponde assolutamente alle moderne esigenze in quanto i problemi politico-economici stanno assumendo, nei confronti di quelli politico-amministrativi, una funzione molto rilevante nel quadro dei rapporti fra potere esecutivo e potere legislativo.

Nell'anno 1963 continuiamo a concepire la divisione tradizionale di questi due poteri così come avveniva un secolo fa, ma questo modo di procedere non serve nè al prestigio del Legislativo, nè all'efficienza funzionale dell'Esecutivo!

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La materia in esame involge argomenti attinenti al Ministero del tesoro, ma anche alla politica dei Ministeri del commercio con l'estero e degli affari esteri.

Pertanto, per fornire alla Commissione un quadro completo e soddisfacente di tutti i problemi che questo provvedimento tocca, bisognerebbe che gli altri Ministri interessati intervenissero nella discussione.

Tuttavia, ritengo che l'approvazione del disegno di legge, richiesta da urgenti motivi rilevati dagli stessi senatori intervenuti, possa avvenire oggi stesso con l'impegno, da parte del Ministero del tesoro, di porre allo studio la revisione della materia e invitando gli altri Ministri interessati a fare altrettanto.

VALSÈCCHI, *relatore*. Per tranquillizzare gli onorevoli senatori circa questo provvedimento desidero aggiungere qualche altra cosa in risposta alle domande fatte che, in realtà, erano prevedibili. Ho cercato di prepararmi bene alla discussione del disegno di legge in esame e pertanto, se me lo permettete, vorrei fornire alla Commissione qualche notizia che, forse, potrebbe rendere superfluo l'intervento nella discussione degli altri Ministri interessati, i quali, seppure *ore rotundo*, finirebbero tuttavia con il dire le stesse mie cose.

Vorrei ancora una volta ricordare che siamo di fronte ad un provvedimento diverso da quello che si riferisce al fondo di assicurazione che, quest'anno, trova iscrizione nella legge di bilancio in ragione di 300 miliardi di lire. Ho già detto che questa somma è solo indicativa perchè non è certo che venga spesa; anzi, può darsi che non venga toccata affatto e, sotto questo aspetto, ho cercato di essere esauriente anche se si tratta di una materia che ha stretta attinenza, ma che non si confonde con quella del provvedimento in esame.

Torno a ripetere che per gli esercizi 1961-1962 e 1962-63 il *plafond* era fissato a 150 miliardi di lire. Con legge 31 dicembre 1962, n. 1834, venne elevato, per l'esercizio 1961-1962, a 240 miliardi di lire. Successivamen-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

te, con legge 3 febbraio 1963, n. 232, venne elevato, per l'esercizio 1962-63, a 270 miliardi di lire. Le due leggi citate stabiliscono pure che il residuo non utilizzato alla chiusura di un esercizio possa essere utilizzato nell'esercizio successivo.

Per l'esercizio finanziario in corso il *plafond* assicurativo è fissato, nella legge di bilancio, in 300 miliardi di lire.

A tale somma è da aggiungersi l'importo residuo del *plafond* non utilizzato nell'esercizio precedente (entro il 30 giugno). Tale residuo è di 205 miliardi di lire. Si ottiene in tal modo la cifra di 505 miliardi di lire.

Contemporaneamente, però, bisogna tener conto che vengono trasferiti all'esercizio in corso gli impegni per affidamenti concessi durante l'esercizio 1962-63 (lire 121 miliardi circa). La somma disponibile, come *plafond*, per l'anno finanziario in corso è quindi di 384 miliardi, cioè 505 miliardi meno 121 miliardi.

Stando così le cose si può dire che, almeno per ora, il problema delle sufficienti disponibilità per l'assicurazione statale in base alla legge n. 635 può essere considerato soddisfacentemente risolto.

La gestione del *plafond* assicurativo è iniziata nel mese di aprile 1954. Al 30 giugno 1963, secondo gli ultimi dati disponibili, la situazione era la seguente: concessioni di garanzia date: n. 1.574. Di queste: 1.545 sono garanzie perfezionate e 29 sono affidamenti preliminari ancora da perfezionare in garanzia.

Le 1.545 garanzie concesse si riferiscono a forniture esportate per un valore di lire 926 miliardi. Rispetto a tale cifra le garanzie concesse coprono 625 miliardi di forniture, coprono cioè il 67,5 per cento del valore dei prodotti esportati.

I 29 affidamenti, non ancora trasformati in garanzie operanti, perchè le trattative che riguardano le operazioni di esportazione non sono ancora concluse, al 30 giugno 1963, si riferiscono a forniture da esportare per un valore di 157 miliardi di lire. Le garanzie promesse coprono 135 miliardi di lire, coprono cioè l'86 per cento del valore dei prodotti che verranno esportati.

Un quadro ancora più preciso della situazione si ha dalla seguente tabella che mi sono permesso di compilare:

operazioni eseguite: 1.574;

importo delle forniture: 1.083 miliardi di lire;

impegni assunti: 760 miliardi di lire, pari al 70,2 per cento dell'importo delle forniture, impegni scaduti (cioè impegni assunti a suo tempo ed ora non più in essere perchè i pagamenti relativi alle forniture a cui si riferiscono sono stati completamente effettuati): 192 miliardi di lire, pari al 25,3 per cento degli impegni assunti;

impegni in essere al 30 giugno 1963: 568 miliardi di lire, pari al 52,5 per cento del valore delle forniture effettuate ed al 74,7 per cento del valore degli impegni assunti.

Verso quali Paesi si sono rivolte queste operazioni? Le operazioni riguardano 78 Paesi; in pratica tutto il mondo.

Elencherò ora i Paesi maggiormente interessati e, a fianco di ciascuno di essi, indicherò con una prima cifra il valore delle forniture eseguite e con una seconda gli impegni assunti rispetto a dette forniture — impegni assicurativi —. Le cifre sono in miliardi di lire.

I Paesi sono:

Argentina: 107; 83.
 Jugoslavia: 102; 71.
 Venezuela: 55; 31.
 Brasile: 83; 65.
 India: 43; 30.
 Ungheria: 12; 11.
 Polonia: 20; 8.
 Messico: 33; 24.
 Indonesia: 15; 9.
 Sudan: 7; 6.
 Turchia: 25; 13.
 U.R.S.S.: 52; 34.
 Cile: 19; 16.
 Egitto: 23; 21.
 Romania: 13; 11.
 Israele: 5; 4.
 Ghana: 14; 14.
 Pakistan: 16; 16.
 Perù: 23; 22.
 Tunisia: 15,6; 15,6.

Ai fini di un discorso che farò in seguito richiamo la vostra attenzione su alcuni dei dati elencati e, precisamente, su quelli riferentisi al Ghana, al Pakistan e alla Tunisia.

Tutti questi rapporti sono importanti non solo in relazione all'assicurazione, ma anche ai fini della manovrabilità del tasso di interesse sul quale dirò, anticipando quanto poi risponderò al senatore Pesenti, che non si possono fissare criteri rigidi.

Quella da me fatta è una sintesi, sia pure rapida, della utilizzazione del *plafond* assicurativo, ma mi auguro che i dati forniti siano stati illuminanti per gli onorevoli senatori.

Desidero rispondere al senatore Roda che i dati della Relazione del Governatore della Banca d'Italia da lui citati sono, evidentemente, più ampi di quelli da me forniti in quanto si riferiscono all'intero volume del commercio estero italiano e sarete senz'altro a conoscenza del fatto che la maggior parte del nostro commercio estero si rivolge prima verso i Paesi della Comunità europea, poi verso gli Stati Uniti e il Regno Unito, eccetera.

R O D A . I dati da me citati si riferiscono a crediti complessivi per forniture a Paesi in via di sviluppo.

F O R T U N A T I . È chiaro che, ad un certo momento, esaurito il *plafond* assicurativo, non si potrebbero più effettuare esportazioni, ma è altrettanto vero che non possiamo impedire ad un operatore di esportare correndo per intero l'eventuale rischio.

Se non ricordo male, nella relazione del Governatore Carli, in fondo alla tabella a pagina 139 in cui viene riportata la distribuzione geografica del commercio estero italiano, c'è una nota molto interessante in base alla quale sono considerati Paesi sviluppati quelli appartenenti alla Comunità europea, il Regno Unito, l'Irlanda, l'Islanda, altri Paesi appartenenti all'O.C.S.E., l'Australia, la Finlandia, il Giappone, la Nuova Zelanda e l'Unione sud-africana, mentre tutti gli altri Paesi vengono considerati sottosviluppati.

Ora, non è detto che molti dei Paesi così detti sottosviluppati, all'atto pratico della stipulazione di un contratto, di un appalto e così via, non siano in grado di reperire i mezzi necessari tanto più che molte di queste transazioni si svolgono al livello degli operatori tra i quali si instaura un tipico rapporto di compravendita, ad esempio, o di appalto, che si basa sulla fiducia delle parti contraenti.

Bisogna esaminare il complesso di queste questioni *cum grano salis* per non correre il rischio di fare di ogni erba un fascio.

R O D A . Il senatore Fortunati si riferisce alle note alla tavola E-10 a pagina 139 della relazione Carli, ma vorrei fargli osservare che è vero il contrario di quanto egli asserisce.

Infatti, la tavola E-10 comprende tra i Paesi sviluppati tutti quelli che il senatore Fortunati ha citato, ma cataloga tra i Paesi sottosviluppati quei Paesi che geograficamente, economicamente e socialmente sono realmente tali.

S P A G N O L L I . Il senatore Fortunati ha citato la nota e il senatore Roda la tabella a pagina 139 della relazione Carli e, in definitiva, forse hanno ragione tutti e due.

V A L S E C C H I , *relatore*. I dati sui quali si discute si riferiscono a fatti che non interessano il provvedimento in esame, il quale ricalca il disposto della legge 31 dicembre 1962, n. 1834, che venne approvata per rendere operante quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Quest'ultima legge riguarda le « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » e, in particolare, il Titolo III si intitola « Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine, relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ». Ciò distingue netta-

mente due fatti: credito e assistenza. Nell'assistenza si considera anche l'assistenza finanziaria, cioè la concessione di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o delle loro aree depresse.

Ripeto: sono prestati in valuta che vengono fatti a questi Paesi, essendo gli stessi liberi di poterli utilizzare come e dove credono.

Tuttavia, poichè sul mercato dei capitali i nostri saggi sono piuttosto elevati, si è presentata la necessità, per poter realizzare il disposto dell'articolo 21, dato il meccanismo attraverso il quale si concedono questi fondi e data la loro origine e la fonte del mercato dei finanziatori italiani, di ridurre il saggio d'interesse per renderlo quanto meno supportabile. Perchè questo?

Perchè in definitiva fa scuola l'America, che applica saggi di interessi che sono oscillati nel tempo dal 2,50 al 3,50 per cento.

È chiaro che noi arriviamo normalmente a fissare un saggio che è del 5,50 per cento, un saggio che si colloca così nella media dei vari saggi praticati dai Paesi che adottano una politica di aiuto ai Paesi sottosviluppati, politica che non è di aiuto alle Nazioni esportatrici, ma che obbedisce ad una opportunità e che spera di conseguire risultati positivi nel campo della esportazione.

Un provvedimento di questo genere, quindi, ribadisce concetti che noi già abbiamo accolto nella ricordata legge da noi approvata lo scorso anno e rende possibile l'utilizzazione di altri due miliardi che possono provocare una assistenza, per crediti, dell'ordine di grandezza di una sessantina di miliardi.

Voi vi domandate: ma i 925 milioni, disposti a questo titolo dalla legge approvata l'anno scorso, che destinazione hanno avuto?

Faccio osservare che la somma globale ammonta a 45,5 miliardi (ho voluto prendere nota anche degli impegni che non sono ancora tradotti in atto di effettuazione del credito già in un certo senso in corso): 5,6 miliardi alla Jugoslavia una prima volta e 6,9 una seconda volta; all'Egitto una prima volta 6,25 e una seconda volta 10,500; alla

Tunisia una prima volta 6,250 e una seconda 750 milioni; infine alla Turchia 6,250, più 2 alla Somalia, più uno alla Somalia, più 13 all'Argentina.

Questi sono Paesi che hanno già beneficiato e che sono per beneficiare dell'intervento particolare di cui noi ci occupiamo.

Vi ho già detto che il tasso praticato dagli Istituti quali la Mediobanca, l'I.M.I., eccetera, è del 7,50 per cento, e qui rispondo al senatore Pesenti...

P E S E N T I . Ho detto che può variare.

V A L S E C C H I , relatore. In due casi il nostro intervento è stato del 3,30 per cento.

Perchè io ritengo che in una legge di questo tipo noi non possiamo fissare dei saggi fissi? Perchè, in definitiva, sono troppe le variabili, sia di ordine interno che esterno...

P E S E N T I . Se l'anno successivo il saggio cade, io non devo essere obbligato a dare il concorso per tutti gli anni.

V A L S E C C H I , relatore. Siccome siamo in una composizione i cui elementi sono variabili, è chiaro che dobbiamo mantenere una certa capacità di manovra. Sono variabili anche gli elementi esterni, perchè non v'è dubbio che un Paese possa essere più bisognoso di un altro. Ecco perchè, quando parlavamo dell'assicurazione alla esportazione, avevo richiamato l'attenzione sui dati relativi al Ghana e alla Tunisia, perchè evidentemente vi sono Paesi sui quali si può esportare e l'esportatore è aiutato da una garanzia che può essere del 50 per cento, mentre ve ne sono altri verso i quali se la garanzia non è concessa al 100 per cento non è possibile realizzare l'esportazione.

Come avviene nel campo specifico delle garanzie per le esportazioni, così avviene in questo campo dove non c'è dubbio che ci possiamo trovare, sia per ragioni interne che per ragioni di concorrenza internazionale, dinanzi ad un Paese che offre prestiti ad un

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

tasso talmente basso che si pone per noi il problema di seguirlo o meno. Se la risposta è positiva, è perchè vi sono connessi interessi di altra natura o, come nel caso della Somalia, interessi che evidentemente legano le sorti di quel Paese al nostro; e quindi, prima di fare intervenire un altro Paese, anche noi concediamo prestiti al tasso del 4 o 3,50 per cento.

Per queste ragioni ritengo che dobbiamo essere sufficientemente ragionevoli e capire che criteri fissi in una legge di questo genere rischierebbero di essere controproducenti. Sono pertanto dell'avviso che, come già si è fatto in precedenza, anche questa volta si possa approvare il disegno di legge in esame, che si inquadra in un sistema ritenuto produttivo.

Ora, poichè vi ho fornito tutti i dati che avete richiesto, ritengo che, se non avete nulla in contrario, si possa procedere alla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ritengo che le spiegazioni ampie date da un relatore così diligente e così competente quale si è dimostrato il senatore Valsecchi possano dispensarci, in questo momento, in questa seduta e per questo oggetto particolare, dal richiedere ancora maggiori spiegazioni ai Ministri e Sottosegretari i quali non farebbero che ripetere ciò che oggi è stato detto e che abbiamo ascoltato con tanta attenzione.

Si tratta di un provvedimento particolare che non risolve il problema che è di ben più vasta portata e che dovrà essere affrontato con una più vasta preparazione e in una discussione nella quale venga posto con più larghi principi; tuttavia credo non sia produttivo aspettare una successiva seduta in cui intervengano Ministri finanziari ed altri, perchè in quella seduta essi dovranno dire molte altre cose, dovranno darci molti insegnamenti e consigli. Pregherei, pertanto, date le spiegazioni fornite dal relatore, dato che non vi è stata alcuna parola contro questo provvedimento, ma piuttosto desiderio di avere maggiori chiarimenti e assicurazioni a che ciò che si deve fare venga fatto nel più breve tempo possibile; dato che

le dichiarazioni e le osservazioni fatte risultano in verbale e i Ministri competenti evidentemente lo dovranno leggere e dovranno tenere conto dei desideri manifestati (vedremo se sarà possibile, in un altro momento, fissare una seduta apposta per questo); pregherei — dicevo — di passare all'approvazione del provvedimento che ci viene presentato come una necessità contingente alla quale, forse, dovremmo accedere, pur avendo qualche riserva da fare sia sulla sua portata sia sulla sua efficienza.

P E S E N T I . Presento il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro, nell'esaminare il disegno di legge n. 159, che autorizza la spesa di 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, rileva l'opportunità di rivedere l'intero sistema per renderlo più efficiente e meno oneroso per lo Stato e in ogni caso esprime l'inderogabile esigenza che il Ministro del commercio con l'estero riferisca annualmente in sede di bilancio e nel momento della presentazione dei singoli disegni di legge in materia, sulle linee programmatiche della politica di aiuti ai Paesi in via di sviluppo e il consuntivo delle operazioni compiute nel precedente esercizio finanziario ».

P R E S I D E N T E . Se il senatore Pe-senti è d'accordo, modificherei l'ordine del giorno nel seguente testo: « La Commissione finanze e tesoro del Senato, nel discutere il disegno di legge n. 159, che autorizza la spesa di 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, numero 635, rileva l'opportunità di rivedere l'intero sistema per renderlo più efficiente e in ogni caso ritiene necessario che il Ministro del commercio con l'estero riferisca annualmente, nella presentazione e nella discussione del suo bilancio, sulle linee programmatiche di aiuti ai Paesi in via di svi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

luppo e il consuntivo delle operazioni compiute nel precedente esercizio finanziario ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Pesenti e da noi concordato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine — Mediocredito Centrale — agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito Centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (177)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. I colleghi certamente ricorderanno l'ultima discussione che ha avuto luogo su un testo di analogo contenuto, ossia quello della legge del 1959, n. 559, ad opera dei componenti della nostra Commissione. Presiedette quella seduta l'allora Vice Presidente della Commissione senatore Trabucchi, il quale era anche relatore del disegno di legge.

La motivazione che ci induce a varare il presente provvedimento è soprattutto di ordine equitativo, perchè estende al settore delle violazioni che non costituiscono reato i benefici concessi per le infrazioni costituenti reato.

Noi abbiamo nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, agli articoli 1 e 2, il richiamo ad articoli fondamentali del Codice penale, che dovrebbero essere il 17, 18, 24, 25 e 26, quale ipotesi precisa e concreta delle due forme di reato, il delitto e la contravvenzione, alle quali corrispondono rispettivamente, come pene detentive, la reclusione e l'arresto, e come pene pecuniarie, la multa e l'ammenda. Quando si vada oltre la seconda ipotesi, come giustamente stabilisce il secondo e ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge fondamentale del 7 gennaio 1929, n. 4, l'obbligazione ha carattere esclusivamente civile. In una occasione ci siamo trovati di fronte a tale situazione: in sede di decreto di amnistia non si è provveduto a condonare anche le cosiddette ipotesi di obbligazione civile,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

mentre sono state condonate le due diverse ipotesi a sfondo delittuoso. La giustificazione al mancato provvedimento dobbiamo cercarla tra di noi, allorchè noi approvammo la formula di carattere estensivo introdotta dalla Camera dei deputati *obtorto collo*, con l'allora vice presidente Trabucchi che presiedeva la seduta e che, facendo buon viso, affermò peraltro che amnistie in un settore come quello tributario non si sarebbero più dovute ammettere. Ecco perchè si spiega come, in sede di recente decreto di amnistia, ci si sia limitati alle sanzioni aventi natura penale. Il disegno di legge in esame risponde dunque a motivi di equità, anche se sotto di essi se ne nasconde uno contingente e concreto, configurato all'articolo 5, in cui è prevista una situazione completamente nuova, sulla quale richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, e che in sostanza si può riassumere nel concetto che tributi e diritti corrisposti a tacitazione non sono più rimborsabili neppure se dovesse, in un secondo tempo, apparire manifesto il motivo del ricorso.

F O R T U N A T I . È una regola logica e normale.

C O N T I , *relatore*. Comunque, fatto questo rilievo che sta a dimostrare il carattere fiscale del provvedimento, il quale, non lo nego, potrà anche avere la sua ragion d'essere, vi è subito da aggiungere che il debitore ipotetico non potrà in ogni caso lamentarsi perchè si tratta di una norma di cui ha la facoltà e non l'obbligo di avvalersi.

Infine, se diamo un'occhiata all'ultima parte della relazione governativa che accompagna il disegno di legge, si rileva che le dichiarazioni, le denunce ed in genere i riconoscimenti di tributi o diritti in contestazione costituiscono senza dubbio un valido elemento per una più sollecita sistemazione delle posizioni fiscali future dei contribuenti, e ciò si verificherà specie nel campo dell'imposizione diretta, rendendone più spedita l'acquisizione.

Ciò premesso, ritengo che il provvedimento possa da noi essere approvato.

B E R T O L I . Nella relazione governativa si fa riferimento a maggiori entrate sia nella applicazione immediata delle norme contenute nel disegno di legge in discussione sia nel futuro; maggiori entrate sulle quali si impernia la copertura di provvedimenti già al nostro esame. Vorrei pertanto essere informato dal relatore o, meglio, dal rappresentante del Governo, circa l'entità e l'effettiva possibilità di incameramento di tali maggiori entrate.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato eseguito un calcolo in base ai risultati conseguiti col precedente provvedimento di clemenza, quello del 1959. Stando a tale metodo, gli uffici avrebbero valutato le nuove maggiori entrate in 90 miliardi di lire, intendendo tali entrate nel senso che si realizzano con un certo anticipo di tempo. I 90 miliardi vanno suddivisi in 70 per l'imposizione diretta, 15 per imposte sugli affari e 5 per altri tributi.

R O D A . Una osservazione e una spiegazione. Anzitutto mi meraviglio che proprio il Governo sostenga che, operando come ha deciso di fare, si compie il primo passo verso la moralizzazione. Se ridurre le ammende significa cominciare a moralizzare, facciamo allora anche il secondo passo ed eliminiamo ogni pena!

C O N T I , *relatore*. È un principio affermato in una legge vigente.

R O D A . Ho il massimo riconoscimento per l'egregio lavoro svolto dal relatore, ma ritengo non sia il caso di fare certe affermazioni.

In secondo luogo, qui si favorisce l'evasore il quale ha denunciato parte dei suoi redditi e gli si vuol concedere la possibilità di sanare la sua posizione. Non capisco allora il motivo della limitazione dei benefici alla data dell'8 dicembre 1962.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La data è la medesima stabilita per l'amnistia.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

R O D A . In definitiva, il provvedimento in discussione è un correttivo di una legge in vigore.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, è la estensione di un principio.

R O D A . Precisiamo allora: un contribuente il quale non abbia denunciato entro il 31 marzo 1963 i suoi effettivi utili non potrà usufruire di alcun condono. È chiaro?

P R E S I D E N T E . Non vi sono dubbi.

P E L L E G R I N O . Per quanto concerne il condono in materia di imposte dirette, all'articolo 2 del provvedimento si dice che le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento di certe condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Ciò sta a significare che i ruoli di nuova emissione, comprendenti le dichiarazioni uniche dei redditi fino al dicembre del 1962 non comprenderanno le pene pecuniarie e le soprattasse.

La stessa cosa, tuttavia, non avviene per le imposte indirette; infatti, ai fini dell'I.G.E., noi sappiamo che molti processi verbali vengono redatti non discriminando l'evasione per ciascun anno, sibbene indicando l'evasione complessiva riferita a più anni. Pertanto, particolarmente per i processi verbali redatti dopo l'8 dicembre 1962, diventa di difficile applicazione il condono.

In questo periodo si stanno elevando contravvenzioni per gli anni 1960-1959-1958 e, per esempio, potrà risultare da un verbale che dall'anno 1958 al 10 ottobre 1963 l'I.G.E. è stata evasa in ragione di un milione senza tuttavia fare discriminazioni anno per anno.

L'articolo 6 del provvedimento stabilisce che « Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962 ». Ora, mentre le imposte dirette possono beneficiare del dispo-

sto di questo articolo, così non è per le imposte indirette e, a questo proposito, ritengo sia giusto aggiungere alla fine dell'articolo 6 le parole: « anche se accertati successivamente ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che non vi sia bisogno di questa aggiunta. Si tratta di una tecnica giuridica elementare; la legge si applica ai fatti commessi entro il termine fissato. Il fatto dell'individuazione storica non conta niente.

Non affermiamo cose che, nel campo giuridico, sono eresie!

P E L L E G R I N O . Se un verbale della finanza redatto oggi dice che dall'anno 1958 al 10 ottobre 1963 l'I.G.E. è stata violata per un milione di lire, vorrei sapere come si fa a individuare la parte dell'infrazione cadente dal 1958 all'8 dicembre 1962 e quale quella cadente dopo l'8 dicembre 1962.

V A L S E C C H I . Non ci sono verbali della finanza redatti in questo modo!

L O G I U D I C E . È prassi costante che gli accertamenti della polizia tributaria in materia di I.G.E. vadano riferiti anno per anno.

Tuttavia posso dire, per cognizione diretta, che a volte qualche brigadiere frettoloso può anche redigere un verbale come dice il senatore Pellegrino.

F O R T U N A T I . Il problema è delicato perchè vi sono parecchi agenti della polizia tributaria che sostengono si tratti di fatto continuato ed essendo tale, secondo me, con una distorsione mentale, applicano lo stesso concetto di reato continuato penale alle infrazioni tributarie. In questo caso, non vi è dubbio che sorgano complicazioni perchè è contestato al contribuente un unico fatto globalmente valutato; pertanto, o bisogna trovare per l'articolo 6 una formula chiara o deve essere precisata bene la volontà del legislatore.

Qualunque sia il momento dell'accertamento, nel caso dell'imposta diretta, il problema non sorge in quanto non si può fare una contestazione se non con riferimento ad una iscrizione in un ruolo e, pertanto, l'iter temporale viene automaticamente determinato; invece, nel caso dell'imposta indiretta le cose diventano estremamente più complesse.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Torno a ripetere che, a mio avviso, aggiungere alla fine dell'articolo 6 le parole « anche se accertati successivamente » sarebbe superfluo e confonderebbe concetti giuridici tradizionalmente consacrati in tutte le leggi di qualsiasi natura.

Il provvedimento si estende a tutti i fatti compiuti anteriormente all'8 dicembre 1962 e non pretenderete che l'ultimo fatto contravvenzionale accaduto alle ore 23,59 dell'8 dicembre venga scoperto subito dopo.

Tutti i provvedimenti di clemenza e di amnistia si applicano a fatti accaduti entro un determinato giorno, non conta nulla il momento in cui il fatto viene scoperto.

P E L L E G R I N O . Mentre per le imposte dirette voi stessi parlate di tardiva dichiarazione e parlate anche di accertamento, di rettifica successivi ai termini di legge, per le imposte indirette, invece, questo non lo dite. Come bisogna comportarsi in proposito?

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È logico che, se accadono gli inconvenienti di cui parlate voi, cioè di un brigadiere di finanza che esegue il suo mandato in una certa maniera e non conforme alla legge, che prescrive di specificare le singole epoche in cui le violazioni sono accertate, l'interessato si rivolgerà all'autorità amministrativa prima e a quella giudiziaria dopo.

C O N T I , *relatore*. Con tutto il rispetto per i colleghi, io ho l'impressione che ci si dimentichi completamente del testo legislativo.

Qui non stiamo parlando di condono di pene pecuniarie, stiamo parlando di illecito civile. Tutti parlano, invece, di continuazione, ed io potrei anche citarvi gli articoli del Codice penale sulla continuazione, che non ha nulla a che fare con la situazione attuale. Senatore Fortunati, il principio della continuazione nella causa determinante che scopo ha? Serve ad agevolare il delinquente perchè, piuttosto che frammentare i singoli fatti, li si congiunge, quando si verificano le condizioni volute dal legislatore, per stabilire e sanzionare una pena più bassa.

Noi qui abbiamo delle situazioni d'illecito civile, da cui nasce un'obbligazione civile, quindi, non si tratta di contravvenzione. Non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario: qui non c'entra affatto l'autorità giudiziaria, perchè non abbiamo a che fare con una ammenda, con una multa, con un arresto, con una reclusione; abbiamo a che fare soltanto con una pena pecuniaria per illecito civile.

Quando abbiamo, e in questo ha perfettamente ragione il Governo, una disposizione di questo genere, la terminologia giuridica si basa sul fatto, su questo sostantivo. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi; l'accertamento, scusate, è una cosa successiva, l'applicazione la fate sul fatto compiuto in quel determinato momento.

F O R T U N A T I . Come dobbiamo comportarci in certi casi che ho visto proprio con i miei occhi?

C O N T I , *relatore*. Mi permetto, allora, di ricordarle un principio generale di diritto.

Adesso stiamo legiferando e dobbiamo legiferare con un criterio generale, non su casi concreti. Dobbiamo enunciare un principio; se per avventura questo principio non sarà applicato, le cosa non ci interessa, interessa altri. Noi diciamo che tutti i fatti compiuti sono oggetto di applicazione di questo provvedimento di condono e non dobbiamo dire altro. Se vogliamo fare i legisla-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (10 ottobre 1963)

tori, non dobbiamo avere di fronte a noi un caso singolo.

V A L S E C C H I . Sono arrivato qui durante il corso della discussione, ma io, che avvocato non sono e sono solo un praticone, vi dico semplicemente questo. In materia, per esempio, di imposte dirette, abbiamo quattro anni per arrivare all'accertamento; in materia, per esempio, di I.G.E., abbiamo 10 anni — prima erano 20 anni—. Per ipotesi, quindi, fatti come quelli richiamati dai colleghi, in materia di I.G.E., vengono accertati dalla finanza nel 1965. Nel 1965, quando vengono accertati, non si applica più questa misura, perchè la legge crea un diritto soggettivo.

È sempre il soggetto, il quale deve pagare il tributo, che deve farsi avanti entro 120 giorni, sia in materia di imposte dirette, sia in materia di imposte indirette. Deve pagare il tributo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, e, una volta pagato il tributo, gli viene condonata la pena pecuniaria.

Ora, è chiaro che basta fissare l'attenzione su questo fatto, cioè: il diritto soggettivo che si crea è azionabile da parte del contribuente il quale, sapendo che dal momento in cui viene promulgato questo provvedimento decorrono 120 giorni di tempo utile perchè possa beneficiare delle misure che stiamo disponendo, si farà avanti. Evidentemente, sarà pure sua iniziativa quella di fare rilevare che il fatto, per il quale chiede il condono della pena pecuniaria, è stato commesso prima dell'8 dicembre 1962, e l'accertamento da parte dell'autorità finanziaria, in questo caso, consiste solo nel verificare se effettivamente il fatto è avvenuto prima del termine prescritto.

Ora, se il meccanismo è questo, è veramente superflua una eventuale modifica del testo e, secondo me, dimostrerebbe che non abbiamo affatto ragionato su quello che stiamo facendo.

P E L L E G R I N O . Se il provvedimento di condono fosse venuto subito dopo l'8 dicembre 1962, la questione non sorgerebbe.

B E R T O L I . La preoccupazione può essere superata dal fatto che noi, attraverso questa discussione, le risposte del Governo e l'intervento dei vari senatori, abbiamo chiarito qual'è l'intenzione del legislatore; quindi gli interessati si potranno sempre rifare alla discussione avvenuta per l'interpretazione autentica della legge.

G I G L I O T T I . È necessario che le leggi vengano fatte adoperando la tecnica del giurista. Guai se cominciamo a dare dei chiarimenti, perchè, in questo caso, perdiamo di vista quello che è il concetto elementare, cioè, di fare leggi tecnicamente ben formulate.

S T E F A N E L L I . Avrei da fare un rilievo sul punto 1 dell'articolo 3, là dove dice: « La concessione del condono previsto... è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ora, l'articolo 2 precisa le modalità per gli adempimenti in una maniera tassativa e chiara, mentre l'articolo 3 è piuttosto vago in proposito e questo potrebbe fare sorgere delle contestazioni e degli equivoci. Non pretendo che la Commissione faccia delle precisazioni, ma che almeno, in sede di discussione, le cose vengano chiarite, perchè, quando si dice semplicemente: « che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie », si può intendere anche la presentazione di un foglio di carta da bollo da 100 lire e questo può dare luogo a disguidi nell'applicazione della legge da parte dei vari uffici tributari.

C O N T I , *relatore*. Abbiamo, come precedente, il testo della legge 30 luglio 1959, n. 559, che non ha dato luogo ad alcun inconveniente; quindi, c'è già il collaudo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono formule ormai chiare!

P E L L E G R I N O . Una raccomandazione che vorrei fare è la seguente: che si

invii una circolare con la quale vengano invitati i contribuenti ad usufruire di questo provvedimento di condono.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra di capire, secondo la sua raccomandazione, che tutti coloro che hanno in corso delle pratiche dovrebbero essere invitati, con una circolare, ad usufruire del provvedimento di condono. Vorrei fare presente che si tratta di oltre un milione di persone.

F O R T U N A T I . Bastano anche dei manifesti distribuiti negli uffici.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Finiremmo, allora, con lo spendere tutti i 90 miliardi.

V A L S E C C H I . Tenete presente che i contribuenti non sono degli stupidi; essi aspettano che noi approviamo il provvedimento, non aspettano la circolare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprechè, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

(È approvato).

Art. 2.

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, semprechè, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

(È approvato).

Art. 3.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dall'articolo sopracitato.

(È approvato).

Art. 4.

(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed era-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

5ª SEDUTA (10 ottobre 1963)

riali di consumo, dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omissi.

(È approvato).

Art. 5.

(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

(È approvato).

Art. 6.

(Limite temporale per l'applicazione del condono).

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari